



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.PASCOLI" di VALLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO
con sedi staccate in Scampitella – Trevico - Vallesaccarda
Via S. Giorgio di Sopra – 83059 VALLATA (AV) - Tel./fax 0827/90038
e-mail: avic87400q@istruzione.it - Cod. Fisc. 90014680640 - C.MECC: AVIC87400Q
PEC: avic87400q@pec.istruzione.it –
Web site: www.icpascolivallata.it
Codice Univoco Ufficio: UFMSZT **Codice IPA:** istsc_avic87400Q



PROTOCOLLO di INCLUSIONE E ACCOGLIENZA



**ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
(DVA)**

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(DSA)

**ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
(BES)**

PREMESSA

*“Raramente il destino degli individui è determinato da ciò che essi **non sono in grado di fare**. È molto più probabile che la loro vita sia forgiata dalle **capacità che essi hanno sviluppato**. Coloro ai quali è affidato il compito dell'educazione dovrebbero prestare una particolare attenzione **alle doti e alle inclinazioni** dei giovani dei quali sono chiamati ad occuparsi”*

Howard Gardner “L'educazione delle intelligenze multiple” - Erickson

Il presente **PROTOCOLLO DI INCLUSIONE E ACCOGLIENZA** è una guida di informazioni riguardante l'accoglienza, l'inclusione ed il percorso scolastico che l'Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Vallata riserva agli alunni BES, cioè agli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento o disturbi evolutivi, con bisogni speciali, derivanti da uno svantaggio culturale, sociale, linguistico. In linea con la più recente normativa, la nostra scuola esplica le azioni più opportune ed efficaci, mediante pratiche definite e condivise, al fine di garantire il pieno inserimento scolastico ed il successo formativo di tutti gli allievi BES. Questo protocollo, pertanto, vuole essere strumento utile per organizzare e pianificare una didattica individualizzata e personalizzata, potenziando la cultura dell'inclusione.

L'Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Vallata accoglie ogni alunno, impegnandosi nel costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche favorevoli ad un positivo e completo sviluppo, attraverso l'acquisizione di conoscenze, abilità, competenze e promuovendo dinamiche di collaborazione tra gli allievi, educandoli ai valori della persona, al rispetto per il diverso, allo spirito di solidarietà. Il suo Piano dell'Offerta Formativa prevede la realizzazione di percorsi educativi e didattici personalizzati ed individualizzati che, come previsto dai numerosi riferimenti sull'uguaglianza e la parità dei cittadini, mirano a valorizzare l'alunno con bisogni educativi speciali nella sua specificità, a rispondere ai suoi bisogni formativi, a facilitare l'apprendimento e a sviluppare la persona nell'ottica del successo scolastico e della realizzazione di un più ampio progetto di vita.

Il presente documento, elaborato dal dipartimento inclusione, deliberato dal Collegio dei Docenti dell' Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Vallata, viene allegato al PTOF.

DESTINATARI

- Alunni della scuola.
- Alunni diversamente abili DVA.
- Alunni con DSA (disturbi specifici d'apprendimento).
- Alunni con BES (Bisogni educativi speciali).
- Dirigente Scolastico.
- Docenti curricolari e di sostegno.
- Famiglie.
- Personale ATA.

FASI DELL'ACCOGLIENZA – INTEGRAZIONE – INCLUSIONE

- a) Organizzazione di una serie di attività ed incontri di continuità didattica, funzionali alla reciproca conoscenza tra alunni, sia tra Scuola dell'Infanzia e Primaria che tra ultima classe della Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado.
- b) Colloqui di continuità tra insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado per la rilevazione del caso (se l'alunno è DVA, se è già stato diagnosticato con DSA/BES) o per l'evidenziazione delle difficoltà di apprendimento di un alunno (da indagare nel prosieguo, mediante osservazione continua).
- c) Colloqui tra insegnanti della Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria qualora si noti nei bambini qualche segnale precoce di difficoltà, per poter monitorare gli sviluppi successivi nel processo di apprendimento.
- d) Iscrizione dell'alunno, acquisizione della segnalazione specialistica e protocollo della stessa (le pratiche d'iscrizione saranno espletate dall'assistente amministrativo che si occupa degli alunni).
- e) Determinazione della classe in base a criteri di inserimento da parte della Commissione Formazione Classi Prime.
- f) Prima presentazione del "caso" BES agli insegnanti di classe, alla riunione di inizio Settembre (Presentazione classi prime).
- g) Discussione del "caso" Bes, durante il primo C.d.C. (il coordinatore, anticipatamente, si sarà recato in segreteria-alunni e avrà annotato tutte le informazioni utili tratte dalla cartella personale dell'alunno: precedenti documenti di valutazione, diagnosi, comunicazioni della famiglia, eventuali nominativi di chi si occupa dell'alunno, etc).
- h) Osservazioni degli insegnanti di classe e dialogo con l'alunno, per la comprensione del livello di conoscenza e accettazione da parte del ragazzo delle proprie difficoltà.
- i) Iniziali contatti tra scuola e famiglia, per la comprensione della consapevolezza del disturbo da parte dei genitori, per l'acquisizione di tutte le ulteriori informazioni necessarie all'impostazione di un proficuo rapporto, alla progettazione della programmazione e ad una mirata stesura del piano didattico personalizzato (pdp).
- j) Creazione di una rete di contatti con altre figure, che si occupano attivamente e in modo continuativo dell'alunno (specialisti, logopedisti, tutor); incontri anche durante il colloquio con la famiglia, previ accordi con la famiglia stessa.
- k) Sulla base delle varie informazioni pervenute e delle osservazioni tratte dagli insegnanti, accordo tra i docenti per la predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni DSA/BES o del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni diversamente abili (entro il mese di Novembre).
- l) Definizione del PDP durante i consigli di classe.
- m) Condivisione del PEI/PDP tra scuola e famiglia (il PEI/PDP va letto alla famiglia e fatto firmare per accettazione).
- n) Controllo continuo dei risultati dell'alunno e dell'efficacia dei provvedimenti previsti dal PEI/PDP.

- o) Frequenti contatti nel corso dell'anno - durante il ricevimento docenti - tra famiglia e scuola, per il monitoraggio dell'andamento scolastico ed emozionale dell'alunno.
- p) Considerazioni di fine anno scolastico tra scuola/famiglia/eventuali operatori (specialisti, logopedisti, tutor) sull'evoluzione personale e didattica dell'alunno.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CONDISABILITÀ CERTIFICATA

DVA (BES 1)

L'articolo 12 della legge 104 prevede, per ciascun alunno DA, l'elaborazione della seguente documentazione specifica:

- 1) Diagnosi Funzionale
- 2) Profilo Dinamico Funzionale
- 3) Piano Educativo Individualizzato - **PEI**

È compito della scuola l'elaborazione di una Programmazione Didattica ed Educativa Individualizzata (PEI), in collaborazione con la famiglia e gli operatori dei servizi socio-sanitari. Nel P.E.I. vengono definiti percorsi individualizzati che prevedono la definizione di obiettivi educativi e didattici, attività e modalità di valutazione personalizzate.

FIGURE ED ORGANI COINVOLTI

Docente Referente Inclusione

- a) Cura l'accoglienza e l'inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all'assistenza.
- b) Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno e collabora con il DSGA per la gestione degli operatori addetti all'assistenza specialistica.
- c) Coordina i GLH operativi, svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, gli specialisti esterni.
- d) Coordina il GLI di istituto ai sensi del D.Lgs n. 66/2017
- e) Coordina la Commissione Integrazione Alunni Stranieri
- f) Cura l'aggiornamento del Piano Annuale per l'Inclusività e coordina la sua attuazione in

collaborazione con i Consigli di classe.

- g) Prende contatto con Enti e strutture esterne.
- h) Diffonde la cultura dell'inclusione.
- i) Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali.
- j) Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali.
- k) Suggerisce, in accordo con la FS Innovazione e Tecnologia, l'uso di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare l'autonomia, la comunicazione e l'attività di apprendimento degli studenti.

GLHO: Gruppo di Lavoro Operativo

Il Gruppo di Lavoro per l'handicap **GLHO**, conformemente all'art. 15, comma 2 della legge 104/92 è costituito da:

- a) il Dirigente Scolastico o la FS Inclusione, che lo presiede su delega del Dirigente Scolastico;
- b) i docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni in situazione di diversabilità;
- c) gli insegnanti di sostegno operanti nell'Istituto;
- d) uno o più rappresentanti degli operatori sanitari, coinvolti nei progetti formativi degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola.

GLI: Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Il **GLI**, previsto dalla recente normativa sui BES (Direttiva Ministeriale 2012 e CM n. 8 del 2013) e dal Decreto Legislativo n. 66/2017, è costituito dal Dirigente Scolastico, dal Referente per l'Inclusione, gli insegnanti di sostegno presenti nell'Istituto, i docenti che rappresentano i vari segmenti di scuola individuati in sede di Collegio Docenti, i coordinatori delle classi interessate.

Eventuali membri aggregati: rappresentanti del Servizio di Neuropsichiatria, dei Servizi Sociali, delle Associazioni, esperti.

Svolge le seguenti funzioni:

- a) rilevazione dei BES presenti nella scuola;

- b) raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;
- c) focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- d) rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- e) raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- f) elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

OBIETTIVI GENERALI

Le finalità sotto indicate rispondono ai principali bisogni educativi e didattici che evidenziano gli alunni diversamente abili, dal momento del loro ingresso nel nuovo contesto scolastico e durante tutto il percorso scolastico, in un'ottica verticale:

- a) Facilitare l'ingresso a scuola degli alunni, attraverso la rimozione degli eventuali ostacoli all'accoglienza, alla partecipazione, alla relazione educativa e all'apprendimento.
- b) Costruire la disponibilità a conoscere e farsi conoscere in un clima di rispetto e solidarietà.
- c) Realizzare la continuità dell'azione educativa.
- d) Costruire un'identità che permetta di realizzare un adeguato Progetto di Vita, in funzione delle proprie potenzialità.
- e) Compensare le difficoltà specifiche della tipologia del deficit, recuperando abilità di base e avviando l'acquisizione di competenze spendibili nel progetto di vita.
- f) Favorire le condizioni perché la presenza dell'alunno rappresenti un'opportunità di crescita per tutto il gruppo classe, attraverso la creazione di un clima positivo e la valorizzazione della "speciale normalità".
- g) Distribuire ed utilizzare le risorse professionali, economiche e strumentali per promuovere iniziative educativo-didattiche personalizzate in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.

AZIONI FONDAMENTALI

Tutte le figure e gli organi coinvolti, secondo la loro competenza, collaborano, cooperano e si coordinano per pianificare gli interventi formativi del PEI, per realizzare l'integrazione, l'inclusione e sviluppare le competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella socializzazione. Il gruppo GLHO è centrato su ogni singolo alunno. Vengono coinvolti tutti i docenti della classe nel Progetto Educativo Individualizzato e viene creata una rete di collaborazione tra scuola, ASL, Enti Locali, Servizi del Territorio.

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ACCOGLIENZA

Settembre: analisi collegiale da parte del GLH delle Diagnosi Funzionali, stilate dall'équipe medica e pervenute alla scuola entro l'inizio dell'anno scolastico (DPR 24/02/92 art. 3 c. 1). Nelle scuole dell'Infanzia e Primaria, il docente di sostegno prende visione della documentazione relativa all'alunno assegnato e avrà un primo contatto con la funzione strumentale che darà ulteriori informazioni sul caso. Nella Scuola Secondaria di 1° grado il docente di sostegno raccoglierà tutti i dati emersi dalla documentazione in possesso alla scuola, per presentare, in modo più completo e preciso possibile, l'alunno al Consiglio di Classe.

Ottobre: si completa il quadro conoscitivo dell'alunno, incontrando la famiglia, le ULSS, le strutture e/o le Associazioni coinvolte nel suo Progetto di Vita, così come previsto dalle Linee Guida sull'integrazione scolastica, per prevedere le strategie di orientamento che lo aiuteranno nelle abilità utili a raggiungere l'autonomia necessaria nell'età adulta.

A fine ottobre/inizio novembre: viene definito il PEI che indica le aree di intervento, ne definisce gli obiettivi, i tempi, le modalità e i sussidi per la loro realizzazione secondo una struttura elaborata e condivisa a livello di Istituto. Il PEI è una pianificazione puntuale e logica degli interventi formativi, elaborato sulle effettive potenzialità dell'alunno e, in relazione alle competenze che egli potrà sviluppare, potrà essere:

- *Equipollente:* fa riferimento alla Programmazione della Classe, selezionando gli obiettivi raggiungibili e adeguando opportunamente i contenuti.
- *Differenziato:* non persegue obiettivi e contenuti della Programmazione di Classe.

Il PEI deve essere compilato entro il 30 Novembre.

METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVO-DIDATTICHE

I Percorsi Individualizzati prevedono l'utilizzo di strategie di approccio al "sapere", rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e privilegiando l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, l'apprendimento per scoperta,

la segmentazione graduale del compito, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e strumenti informatici, di software e sussidi specifici.

I Docenti valorizzano le diversità come arricchimento della classe, favorendo il senso di appartenenza e la costruzione di relazioni socio-affettive positive.

LA VALUTAZIONE DELL'ALUNNO DISABILE

I criteri di valutazione sono definiti sulla base della Legge 104/92 e del D.Lgs n. 62/2017 (Art. 11), riferiti al Primo Ciclo di Istruzione:

- *La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'art.12 co. 5 della legge 5 febbraio 1992, n.104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.(comma 1)*

Pertanto l'alunno deve essere valutato per quanto ha realmente acquisito in base agli obiettivi individuati nel PEI, evitando i confronti con quanto acquisito dai compagni di classe. Si precisa inoltre che, nel nostro Istituto, per gli alunni che seguono un Piano Individualizzato, semplificato o facilitato, riconducibile alle Indicazioni Nazionali, comprensivo di tutte le discipline seguite con obiettivi minimi e/o ridotti, la valutazione è espressa in decimi, è riferita alla Programmazione Educativa Individualizzata e pone particolare attenzione ai progressi raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati, tenendo più conto dei processi che delle performance.

Le verifiche periodiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, in coerenza con il P.E.I. Ogni tipologia di Disabilità ha le proprie peculiarità, pertanto non tutto è riconducibile unicamente all'asse cognitivo.

- *L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. (comma 3)*
- *Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti alla prova ovvero l'esonero della prova. (comma 4)*
- *Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. (comma 5)*

I facilitatori vengono definiti dal Consiglio di Classe, su indicazione del Docente di Sostegno, e definiti in sede di Riunione Preliminare.

- *Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza*

eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. (comma 6)

- *Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. (comma 8)*

Non è vincolante, pertanto, il conseguimento della Licenza al fine del proseguimento del percorso formativo "in tutti gli Istituti di Istruzione di Secondo Grado Statali, Privati e Paritari".

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI (BES 2)

All'interno della "categoria BES 2" sono considerati alunni con:

- 1) **DSA:** Disturbi Specifici dell'Apprendimento, per i quali si fa riferimento alla Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2012.

Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica:

- **dislessia** (disturbi e difficoltà nella lettura)
- **disgrafia e disortografia** (disturbi e difficoltà nella scrittura)
- **discalculia** (disturbi e difficoltà nel calcolo).

2) **DISTURBI EVOLUTIVI**, quali:

- a) ADHD (deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività).
- b) Funzionamento cognitivo limite o borderline (Q.I. lievemente sotto la norma).
- c) Funzionamento cognitivo misto (confine tra disabilità e disturbo specifico).
- d) Deficit del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale).
- e) Deficit delle abilità non verbali (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale o più in generale bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale).
- f) Altre problematiche severe che possono compromettere il percorso didattico (es. disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).
- g) Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP).
- h) Disturbo della condotta.
- i) Disturbi d'ansia.

j) Disturbi dell'umore.

Sono alunni con certificazione, ai quali non viene assegnato l'insegnante di sostegno.

La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa (neuropsichiatri infantili e psicologi oppure strutture private in cui operano questi specialisti). Lo specialista rilascia, anche in un unico documento, la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche. Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione (completa di diagnosi e relazione clinica) alla segreteria e di confrontarsi con il Consiglio di Classe/Team dei Docenti.

Per i DSA, sulla base delle certificazioni, il Consiglio di classe/Team dei Docenti definisce il **PDP, Piano Didattico Personalizzato**, che comprende gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. Sulla diagnosi non è segnalata la necessità dell'insegnante di sostegno.

OBIETTIVI GENERALI

- a) Facilitare e sostenere l'ingresso degli alunni con DSA nel sistema scolastico.
- b) Favorire la formazione positiva della personalità degli alunni con DSA, ai fini della comprensione delle proprie potenzialità, per un sereno inserimento nella vita scolastica e relazionale.
- c) Garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA.
- d) Far acquisire sicurezza e autonomia gestionale.
- e) Perfezionare gli schemi comunicativi degli allievi con DSA, affinché essi siano in grado di esprimersi nelle varie discipline in modo adeguato.
- f) Far accettare agli alunni in modo consapevole le proprie peculiarità e contribuire a farne percepire particolarmente gli aspetti positivi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- g) Mettere in atto ogni tipo di strategia, perché lo stare in classe e a scuola sia considerata un'opportunità di crescita per tutti.

AZIONI FAVOREVOLI AL PERCORSO EDUCATIVO - DIDATTICO

Allo scopo di limitare e oltrepassare disagi formativi e personali negli alunni DSA, la nostra scuola si attiva nelle seguenti azioni:

- a) Attività di continuità didattica tra ordini di scuola, con passaggio di informazioni sul curriculum personale dell'alunno con DSA (Commissione Continuità).
- b) Monitoraggio continuo, atto all'individuazione repentina di casi DSA.
- c) Accoglienza della famiglia dell'alunno con DSA a carico di tutti gli operatori scolastici.

- d) Acquisizione e protocollo della diagnosi di DSA, con successivo inserimento della diagnosi nel fascicolo personale dell'alunno.
- e) Mantenimento, per tutto l'anno scolastico, di una figura referente per i disturbi d'apprendimento.
- f) Collaborazione continua tra Dirigente, referente, docenti e segreteria alunni.
- g) Realizzazione di una rete informativa e comunicativa tra scuola, enti locali, studi medici, operatori e famiglie degli alunni, in un'ottica di costante collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni.
- h) Monitoraggio sulle novità legislative e sui supporti idonei e necessari per il lavoro degli alunni.
- i) Coinvolgimento dell'intero consiglio di classe nel progetto didattico-educativo personalizzato.
- j) Verifiche e controlli periodici sui progressi fatti dagli alunni e sulla validità dell'azione educativa.
- k) Contatti utili tra scuola ed enti preposti/contatti utili tra scuola e famiglia, con relativa verbalizzazione e sottoscrizione di quanto emerso e concordato nella seduta.
- l) Attivazione di specifici corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti.
- m) Considerazione da parte della Commissione d'Esame, in riferimento agli esami di Stato conclusivi, delle specifiche situazioni soggettive degli alunni con DSA e possibilità di riservare alle prove scritte tempi più lunghi di quelli ordinari e l'uso degli strumenti compensativi.
- n) Passaggio di informazioni tra Scuola Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado.

IL PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO: STRATEGIE

1. Elaborazione del PDP e della personalizzazione didattica, con strumenti compensativi e misure dispensative.
2. Ricorso a opportune e specifiche strategie metodologiche e didattiche specifiche per DSA e BES.
3. Impiego di attività quali cooperative learning, lezione dialogata, flipped classroom, tutoring, metodologie narrative per una migliore inclusione scolastica.
4. Adozione di libri di testo che abbiano anche la versione digitale (G.U. 12/6/2008), la disponibilità di DVD per studenti con DSA.
5. Uso delle tecnologie e di software specifici.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI DSA

Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento a due fonti normative:

- Il D.Lgs n.62/2017, art.11, comma 9, recita: *“Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170,, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico*

personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

La strutturazione delle verifiche dovrà consentire all'alunno il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità, ...). Le verifiche vanno programmate informando l'alunno. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta l'alunno. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile. In questi casi è inoltre specificato che nel diploma rilasciato al termine degli esami, non si faccia menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

■ Il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 *"Forme di verifica e di valutazione"*, che cita: *"la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico - didattici programmati (PDP); le modalità valutative devono dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, verificando la padronanza dei contenuti disciplinari e prescindendo dagli aspetti legali all'abilità deficitaria.*

- Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito del PDP.
- Le prove di esame possono essere svolte con tempi più lunghi di quelli ordinari e con idonei strumenti compensativi (art.5 del DM 5669/2011).
- La decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire attraverso testi trasformati in formato MP3 audio, lettura effettuata da un docente, trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale.
- Nella valutazione delle prove di esame, sia per gli scritti (compresa la prova a carattere nazionale INALSI) che per il colloquio orale, si adottano criteri volti a verificare i contenuti piuttosto che la forma.
- Nella relazione finale di classe, si dovranno indicare tutte le informazioni utili relative all'alunno (percorso realizzato, risorse utilizzate, strumentazione, strategie, dispense, tempi, sistema valutativo, obiettivi raggiunti, eventuale richiesta di assistenza durante le prove e di personalizzazione delle prove stesse ...) e di cui la Commissione d'Esame dovrà tener conto.

LINGUA STRANIERA

Alla valutazione della Lingua Straniera è lasciata la massima flessibilità didattica. Per le verifiche scritte di lingua straniera si possono progettare, presentare e valutare prove compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Inoltre, sempre in riferimento alla lingua straniera, è prevista la possibilità che gli alunni con **DSA** possano essere **esonerati** o **dispensati** dalle **prove scritte**, con conseguenze diverse ai fini del titolo conseguito al termine del percorso di istruzione.

La **dispensa** dalle prestazioni scritte in lingua straniera può essere concessa nei seguenti casi:

- Certificazione di DSA, con indicazione della gravità del disturbo e della esplicita richiesta di dispensa dalle prove.
- Richiesta della famiglia di dispensa dalle prove scritte.
- Approvazione del consiglio di classe che, sulla base delle valutazioni diagnostiche e delle risultanze delle progettazioni pedagogiche - didattiche, dispensa, in via temporanea o definitiva, dalle prove scritte.

L'**esonero** dalla lingua straniera può essere concessa nei seguenti casi:

- Certificazione di DSA, attestante la particolare patologia e la richiesta esplicita di esonero.
- Richiesta di esonero da parte della famiglia.
- Approvazione dell'esonero da parte del C.d.C. con la programmazione di un percorso didattico personalizzato.

È bene ricordare comunque, soprattutto alle famiglie, che ai fini dell'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione l'esito è diverso nei casi di dispensa rispetto ai casi di esonero.

Dispensa dalla lingua straniera scritta

I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano di Studio semplificato con la relativa dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, **conseguono il titolo di studio valido** per l'iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. La dispensa dallo scritto della lingua straniera prevede l'accertamento dei contenuti da parte della Commissione di esame con la **verifica orale**.

La prova orale può essere sostenuta dal candidato il giorno medesimo, in contemporanea o in differita, oppure un giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove.

Esonero dalla lingua straniera

I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano con l'**esonero** dall'insegnamento della lingua straniera, possono ottenere solo il rilascio dell'**attestazione delle competenze** di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. L'esonero dalla lingua straniera sarà specificato nell'attestato.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE (BES 3)

Bisogno Educativo Speciale è un concetto non clinico, introdotto dalla Direttiva Ministeriale 27/12/2012, dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 e dalla Nota n. 1551 del 27/06/2013. Queste importanti direttive ridefiniscono il concetto di Bisogni Educativi Speciali, includendo, oltre agli alunni diversamente abili, con difficoltà di apprendimento e disturbi evolutivi, anche **alunni che presentano uno svantaggio socio-economico, linguistico-culturale o un disagio**

comportamentale-relazionale. La scuola attuale, interlocutrice di una società sempre più problematica e complessa, è chiamata ad occuparsi di tutti questi allievi, garantendo loro la piena inclusione, il miglior percorso formativo ed il successo scolastico.

BES, dunque, è una macrocategoria di livello superiore, che comprende al suo interno:

1) **alunni con certificazione di disabilità:** si fa riferimento alla Legge 104/92 (art. 3); viene elaborato un **PEI**.

2) **alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:**

- se si ha diagnosi di DSA, si fa riferimento alla Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2012 e viene elaborato un **PDP**;
- se si ha diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali **la scuola decide in maniera autonoma e valuta se utilizzare, o meno, lo strumento del PDP.** Nel caso in cui non venga utilizzato il PDP, la scuola ne scriverà le motivazioni, poichè *“la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”* (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363);

3) **alunni con bisogni educativi speciali di carattere socio-economico, linguistico e culturale:** *“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”* (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). La scuola, in presenza di alunni che mostrano difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), mette in campo tutte le strategie didattiche ed educative più opportune per garantire l'inclusione ed il percorso formativo di questi alunni e può adottare percorsi individualizzati e personalizzati, strumenti compensativi e misure dispensative (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013)

La scuola, in questi casi, non è obbligata a fare il PDP, ma sceglie in autonomia se elaborare o meno il PDP e questi interventi saranno presi per il tempo necessario all'aiuto in questione. Il PDP, infatti, previsto dal DM n°5669 12/7/2011 sui DSA, è obbligatorio solo in presenza di una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento; per tutti gli altri BES, il Consiglio di Classe o il team di docenti, dopo un'attenta analisi del caso specifico, indica se è necessaria ed opportuna l'adozione di un PDP, la personalizzazione della didattica, strumenti compensativi e misure dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Il PDP è documento di piena pertinenza della scuola, anche in assenza di una certificazione o diagnosi.

Pertanto, *“si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che, però, non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è **autonomo nel decidere se formulare o non formulare** un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”* (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

Il PDP va firmato da tre figure: Dirigente scolastico (o da suo delegato), dai docenti e dalla famiglia, come indicato nella CM n° 8 del 6/3/2013: infatti il PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia. Nel nostro

Istituto Comprensivo il modello di PDP per alunni DSA e quello per alunni BES è unico, ma al suo interno sono previste differenziazioni a seconda del caso specifico.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI CON SVANTAGGIO

Per gli alunni con altre situazioni BES è necessario sottolineare quanto indicato nella nota del MIUR del 22/11/2013, ossia che *“la scuola, di fronte a situazioni di ordinaria difficoltà di apprendimento, riscontrabili per periodi temporanei in ciascun alunno, gravi difficoltà, con carattere di maggiore stabilità e disturbi di apprendimento, connessi a situazioni di carattere permanente e base neurobiologica, può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali e strutturati, secondo i bisogni e la convenienza”*.

La Direttiva ha come finalità quella di tutelare le situazioni in cui si presenta un disturbo clinicamente diagnosticabile, ma non ricadente nell'ambito della legge 104/92 o della legge 170/2010. Quindi il Consiglio di Classe o il team docenti possono prevedere l'uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche al fine di aiutare l'alunno ad affrontare gli esami conclusivi dei diversi cicli di istruzione alla pari degli altri studenti della stessa classe, evitando fatica e difficoltà connesse alle specificità BES.

Nel Piano Didattico Personalizzato dovrà essere previsto l'utilizzo di particolari metodologie didattiche individualizzate e personalizzate e, solo in ultima istanza, eventuali compensazioni o possibili dispense.

Ai fini della valutazione degli alunni BES occorre tener presente:

- I livelli di partenza degli alunni.
- I risultati raggiunti dagli studenti nei propri percorsi personali di apprendimento.
- I livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento.
- Le competenze acquisite nel percorso di apprendimento.
- Il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato.

Inoltre ogni docente deve tener conto degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria materia, al fine di evitare riduzioni di acquisizioni di competenze essenziali che precluderebbero l'ottenimento di un valido titolo di studio con valore legale.

Ai fini dell'esame di Stato non sono previste, allo stato attuale, forme di differenziazione nella verifica degli apprendimenti. Di conseguenza l'utilizzo di dispense, compensazioni e varie forme di flessibilità didattica hanno l'unico scopo di alleviare le difficoltà degli alunni per sostenere l'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi con le medesime modalità e tempi degli studenti che non vivono situazioni BES.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

- Legge 517/77;
- Legge 104/92;
- Legge 503/2003;
- C.M. n. 24 dell'1/3/2006;
- D.P.R. n.122/2009;
- C.M. n. 2 dell'8 Gennaio 2010;
- Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- Legge 170/2010 *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*
- D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011;
- Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica (rif. Direttiva 27 dicembre 2012 – Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 – Nota n. 1551 del 27/06/2013);
- Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale *“strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusività scolastica”* (Circolare ministeriale n. 8 del 2013);
- Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA;
- D. M. 5669 del 12 luglio 2011;
- Decreto Legislativo n. 62 del 2017;
- Decreto Legislativo n. 66 del 2017;

Delibera del Collegio Docenti n. 15/1 del 02/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele D'Ambrosio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93*